



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3°SEZ. LAVORO -

Il Giudice Unico dr.ssa A [REDACTED] funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 30.9.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°34444\2017 del ruolo generale lavoro e vertente

TRA

Zenio 91 s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to/a/i e difeso/a/i dall'avv.to R. Viola in virtù di procura in calce al ricorso

opponente

E

I.N.P.S. e S.C.C.I. s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ti e difesi dall'avv [REDACTED] in virtù di procura generale notarile alle liti.

opposto

NONCHE'

Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rapp.te p.t.

opposta

NONCHE'

I.N.A.I.L. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'avv [REDACTED] in virtù di procura generale notarile alle liti.

opposto

OGGETTO: opposizione a ruolo esattoriale

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 23.10.2017 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era venuta a conoscenza



dell'estratto di ruolo richiamato dal quale emergeva l'iscrizione di poste debitorie a suo carico, che la\cartella\esattoriale\i non era\erano stata\è notificata\è, che i crediti ivi richiamati erano prescritti, chiedeva, previa sospensione della efficacia esecutiva del ruolo, di dichiarare la nullità e\o l'inefficacia delle cartelle esattoriali, con vittoria di spese.

Si è costituito l'Inail chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Si è costituito l'Inps chiedendo il rigetto dell'opposizione.

A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita e ne viene dichiarata la contumacia.

L'opposizione è fondata.

In tema di impugnabilità del ruolo esattoriale la Suprema Corte ha in diverse occasioni osservato come esso sia atto interno all'amministrazione " i cui vizi solo eccezionalmente - in base a norme specifiche (ad es., art. 17 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, che stabilisce i termini di decadenza entro i quali i ruoli devono diventare esecutivi) - si riverberano sul rapporto tributario individuale e, pertanto, solo in tali casi si rendono impugnabili, la cartella esattoriale costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente assume contezza dell'iscrizione a ruolo ed i cui vizi comportano l'illegittimità della pretesa tributaria, con la conseguenza che è avverso di essa che va rivolta, di regola, l'impugnazione." (Cass. Sez. 5 n. 139/04 e n.1630/08 n.6610/13).

Tale orientamento, ripetutamente confermato, è stato oggetto di ulteriore riflessione da parte della Suprema Corte con specifico riferimento alla affermata impugnabilità della "cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario". La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.19704\15 ha affermato che una lettura costituzionalmente orientata dall'art.19 d.lgs. n. 546 del 1992, "impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente



all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.".

In applicazione del richiamato principio di diritto deve, quindi, affermarsi l'impugnabilità del ruolo esattoriale qualora l'agente della riscossione, in sede di opposizione all'estratto di ruolo, non fornisca la prova della valida notifica della cartella esattoriale della quale il debitore assume essere venuto a conoscenza dall'estratto di ruolo rilasciatogli a seguito di relativa richiesta.

Ciò posto, nella contumacia dell'ente della riscossione non vi è prova della notifica delle cartelle esattoriali richiamate in ricorso con conseguente ammissibilità dell'opposizione.

Passando all'esame delle eccezioni sollevate, è assorbente l'eccezione di prescrizione dovendo dichiararsi estinti per decorso del termine quinquennale ex art.3 co. 9 - 10 L. n. 335\95 i crediti oggetto delle cartelle esattoriali richiamate in ricorso ribadito che, in assenza di atti interruttivi, all'epoca di costituzione degli enti convenuti il richiamato termine era ormai decorso tenuto conto dell'epoca di insorgenza dei crediti oggetto delle cartelle medesime, crediti insorti fino a tutto l'anno 2006.

In accoglimento dell'opposizione sono, quindi, annullate le cartelle esattoriali di seguito indicate e viene dichiarata l'estinzione dei crediti contributivi e relativi accessori oggetto delle stesse:n.097220110031853765, n.097220030319930111, n.097220050252519629, n.097220060208232305.



Le spese sono poste a carico dell'ente della riscossione e liquidate in applicazione dei parametri minimi ex d.m. n.55\14 tenuto conto del valore della controversia. Le ulteriori spese sono compensate tra le parti stante l'estraneità dell'Inps e dell'Inail all'attività di riscossione.

P.Q.M.

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le cartelle esattoriali di seguito indicate e dichiara l'estinzione dei crediti contributivi e relativi accessori oggetto delle stesse: n.097220110031853765, n.097220030319930111, n.097220050252519629, n.097220060208232305;

condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di E.2041,00 comprensiva di spese nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al rimborso della somma di E.43,00 versata a titolo di contributo unificato;

compensa tra le parti le ulteriori spese.

Roma 30.9.2019

Il Giudice

